

Racc.n.38322

----- CON CONFERIMENTO DI RAMO DI AZIENDA -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

in Udine, Via Carducci n. 16; -----

è presente il signor: -----

"GESTECO S.p.A.", con sede legale a Povoletto (UD), frazione Grions del Torre, Via Pramollo n.6, capitale sociale Euro 2.314.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Udine: 01523580304; -----

Il comparente, della cui identità personale, nonchè veste rappresentativa e poteri, io notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presente atto, con il quale innanzi tutto premette: -----

= è intenzione della società "GESTECO S.p.A." costituire una società a responsabilità limitata con contestuale conferimento del ramo d'azienda sopra citato; -----

= in tale stima il valore del ramo d'azienda da conferire è stato valutato, alla data del 31 (trentuno) maggio 2015 (due-milaquindici), in complessivi Euro 460.000,00 (quattrocento-sessantamila virgola zero zero); -----

= la società "GESTECO S.p.A." intende adottare per la società a responsabilità limitata unipersonale di nuova costituzione



REGISTRATO A UDINE  
il 23 LUG 2015  
al N° 9393 - AP 1T



un capitale sociale di Euro 460.000,00 (quattrocentosessantamila virgola zero zero). -----

Tanto premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto il comparente stipula e conviene quanto segue: -

----- ART. 1 -----

La società "GESTECO S.p.A.", come sopra rappresentata, costituisce una Società a responsabilità limitata a socio unico con la denominazione: -----

----- "HERACLE S.r.l." -----

La sede della società è posta nel Comune di Povoletto (UD), attualmente al seguente indirizzo: Via Pramollo n.6, frazione Grions del Torre, come il comparente mi dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111-ter d.a.c.c. -----

----- ART. 2 -----

La società ha per oggetto le seguenti attività: -----

- a) la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti con gestione del servizio di trattamento e di smaltimento dei R.S.U. (rifiuti solidi urbani), in conto proprio e per conto di terzi, per soggetti privati e pubblici; -----
- b) il servizio di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali; -----
- c) il servizio di trattamento, smaltimento, riciclo e/o cessione e commercializzazione dei sottoprodotti e/o rifiuti industriali e agroalimentari; -----
- d) il commercio di rifiuti con e senza detenzione; -----
- e) l'individuazione e la messa a disposizione di spazi e volumi relativi ai servizi di smaltimento e recupero rifiuti; -----
- f) la costruzione e gestione di impianti per il riutilizzo delle frazioni organiche e vegetali dei rifiuti con la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e ammendanti misti (compost), concimi organici; -----
- g) la progettazione, produzione e commercializzazione in tutte le sue forme di humus, torba, terricci, cortecce, concimi, fertilizzanti, ammendanti e prodotti similari ed affini inerenti e conseguenti; -----
- h) la raccolta, trasporto e riutilizzo delle frazioni organiche e vegetali dei rifiuti; -----
- i) lo studio, la ricerca, la progettazione, l'acquisizione e la cessione di tecnologie, processi e formule in genere nel settore del trattamento dei rifiuti, di ogni tipo, anche al fine di un loro riutilizzo od estrazione di elementi contenuti negli stessi; -----
- j) la gestione di impianti di igiene ambientali, di raccolta, smaltimento e riutilizzo dei rifiuti solidi e speciali; -----
- k) opere di bonifica di aree ed immobili; -----
- l) la promozione delle attività collegate alla raccolta, smaltimento e riutilizzo dei rifiuti; -----
- m) la pulizia di strade ed aree pubbliche, la derattizzazione, la disinfezione, la disinfestazione di immobili pubblici



e privati e impianti di trattamento rifiuti e/o prodotti; ----

n) la gestione di analisi di laboratorio chimico, microbiologico, dei rifiuti urbani, industriali ed agricoli, di controllo dell'inquinamento atmosferico, ambientale nonché analisi merceologiche in genere qualunque ne sia la provenienza;

o) ogni altro servizio di interesse pubblico attinente alla materia ambientale, e più in generale ogni attività diretta alla gestione e costruzione di opere e servizi di interesse pubblico; -----

p) l'autotrasporto per conto proprio e di terzi ai sensi e per gli effetti del D.M. 3 giugno 2014 n. 120, sia in Italia che all'estero, la spedizione, il trasporto combinato nazionale, internazionale ed intermodale, il trasporto fluviale e marittimo, l'agenzia di trasporto, magazzinaggio e stoccaggio merci con manipolazione, confezionamento, smistamento e consegna a domicilio, il trasloco nazionale ed internazionale ed ogni tipo di attività ad essi connessa, servizi di pulizia e facchinaggio; -----

q) il noleggio di beni mobili e in particolare di veicoli come definiti dagli articoli 46 e 47 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed in particolare di autovetture, rimorchi, macchine agricole, macchine operatrici e relativi accessori; -----

r) la progettazione, la costruzione, l'installazione, trasformazione, ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria e la gestione di impianti elettrici e di impianti per la produzione di energia elettrica, anche in cogenerazione e/o da fonti rinnovabili, di prodotti energetici e la loro commercializzazione; -----

s) la progettazione, la costruzione, l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la gestione di impianti ed apparecchiature, anche anti inquinamento, per la produzione, il trasporto e l'utilizzazione e distribuzione del gas, di prodotti combustibili, liquidi e gassosi e prodotti da fonti rinnovabili, ed il commercio dei medesimi; -----

t) la progettazione, la costruzione, l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la gestione di impianti di teleriscaldamento;

u) la progettazione, la costruzione, l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la gestione di impianti di trattamento acque ad uso tecnologico industriale; -----

v) la progettazione, la costruzione, l'installazione, la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di riscaldamento e climatizzazione civili e industriali, di impianti idrosanitari, di impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche, di impianti di sollevamento di persone o di cose anche per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili, di impianti di protezione



antincendio; -----  
w) lavori di difesa da calamità naturali e sistemazione agraria e forestale, lavori di realizzazione e manutenzione del verde pubblico, lavori di protezione civile; -----  
x) consolidamento dei terreni ed opere speciali nel sottosuolo, bonifiche di aree ed immobili, impermeabilizzazioni per discariche e, comunque, di risanamento ambientale; -----  
y) attività di promozione e sviluppo culture di bio-massa e loro riutilizzo ai fini energetici; -----  
z) gestione di officine meccaniche, per la riparazione e verniciatura di automezzi e attrezzature in uso alla società; ---  
aa) gestioni di impianti di depurazione; -----  
bb) costruzione e gestione di cave e discariche con lavori di ripristino e risanamento ambientale. -----

----- ART. 3 -----

Le norme di ripartizione degli utili, la durata, nonché in genere la disciplina della Società sono contenuti in quest'atto e nello statuto, che io notaio allego al presente atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale. -----

----- ART. 4 -----

Il capitale sociale è fissato in Euro 460.000,00 (quattrocentosessantamila virgola zero zero) e viene interamente sottoscritto dall'unico socio, società "GESTECO S.p.A.". -----  
La società "GESTECO S.p.A.", come sopra rappresentata, a completa liberazione del capitale sottoscritto, conferisce nella società il proprio ramo d'azienda relativo all'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel Comune di Erchie (BR); il valore di tale conferimento è pari a Euro 460.000,00 (quattrocentosessantamila virgola zero zero), come risulta dalla perizia di stima riferita alla data del 31 maggio 2015, che si trova allegata al presente atto sotto la lettera "A". -----

Si precisa che l'intero indicato importo di Euro 460.000,00 (quattrocentosessantamila virgola zero zero) viene imputato a capitale. -----

----- ART. 5 -----

Come primo Organo di Amministrazione viene nominato un Amministratore Unico, nella persona del signor LUCI GRAZIANO, nato a Lusevera (UD) il giorno 23 novembre 1953 e residente a Udine in Via Sebenico n.11, codice fiscale: LCU GZN 53S23 E760Z. -----

Il componente dichiara che nei confronti dell'amministratore sopra nominato non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 del codice civile. -----

All'Amministratore Unico così nominato spettano i poteri di amministrazione e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio indicati negli articoli 25 e 27 dello statuto sociale. -----

L'Organo di Amministrazione, come sopra nominato, rimarrà in





carica a tempo indeterminato. -----  
Il successivo Organo di Amministrazione verrà nominato dai soci, in conformità dell'articolo 20 dello statuto sociale. --

----- ART. 6 -----

Come Organo di Controllo viene nominato un Sindaco Unico nella persona del signor VARIOLA dott. MAURIZIO, nato a Trieste il giorno 26 febbraio 1963 e residente a Udine in Via Casarsa n.2, codice fiscale: VRL MRZ 63B26 L424M. -----

Il Sindaco Unico, come sopra nominato, durerà in carica tre esercizi e scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette). -----

Viene, inoltre, nominato come Sindaco Unico Supplente, per il medesimo periodo di durata del sopra nominato Sindaco Unico, la signora KISLING dott.ssa DANIELA, nata a San Daniele del Friuli (UD) il giorno 18 maggio 1970 e residente a Udine in Via Gherardo Freschi n.7, codice fiscale: KSL DNL 70E58 H816U. Il componente dichiara che il Sindaco Unico e il Sindaco Unico Supplente, sopra nominati, sono iscritti nel registro dei revisori legali dei conti e che nei loro confronti non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2399 del codice civile. -----

----- ART. 7 -----

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici) e gli utili derivanti dal bilancio verranno ripartiti secondo le modalità di cui all'art. 32 dello statuto sociale. -----

----- ART. 8 -----

L'Amministratore Unico, signor LUCI GRAZIANO, deve intendersi autorizzato a curare ogni pratica occorrente per la legale costituzione della Società. -----

----- ART. 9 -----

----- **PATTUZIONI RELATIVE AL RAMO D'AZIENDA CONFERITO** -----

Il componente dichiara che il ramo d'azienda conferito con il presente atto è costituito: -----

- a) dalle attività immateriali (spese di progettazione, consulenze e oneri amministrativi ad utilità pluriennale); -----
- b) dai seguenti beni mobili: escavatore e cassoni scarrabili;
- c) dal seguente bene mobile registrato: -----

- MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE A TELAIO ARTICOLATO; -----  
Fabbrica e tipo: KOMATSU-HANOMAG WA 380 5H; -----  
Telaio n°: WA380H50132; -----  
Potenza massima: kW 151,00; -----  
Anno di prima immatricolazione: 2003; -----  
dotazioni: PALA CARICATRICE -----  
Targa: ADT597. -----

----- \* \* \* -----

La società conferitaria si accolla il debito verso il fornitore "EKOTEK srls", con sede ad Erchie (BR), per Euro 26.000,00 (ventiseimila virgola zero zero) per compenso da



corrispondere per la realizzazione degli esecutivi per la costruzione dell'impianto di compostaggio. -----

La società conferitaria dovrà, pertanto, adempiere la predetta obbligazione, versando direttamente al creditore sopra citato la somma dovutagli o corrispondendo alla società conferente, chiamata ad adempiere, in tutto o in parte, la predetta obbligazione, l'importo da quest'ultima effettivamente versato. -----

Il presente conferimento comprende anche il credito di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) relativo al ramo d'azienda conferito, derivante dalla caparra di pari importo corrisposta all'Azienda Agricola Argentonì per l'acquisto del terreno in Comune di Erchie (BR), come risulta dal contratto preliminare del 2 aprile 2015, registrato a Udine il 1° luglio 2015 al n. 4045 Serie 3 - Privati N.A. -----

La società conferente è pertanto obbligata a versare alla società conferitaria l'importo del predetto credito alla prima eventualmente pagato dal debitore aziendale. -----

Il presente conferimento non comprende nessun altro credito o debito relativi al ramo d'azienda in oggetto, oltre a quelli sopra specificati. -----

La società conferente s'impegna, comunque e per quanto possa occorrere, ad adempiere tutte le obbligazioni, qualunque sia la loro fonte, anche fiscale, conseguenti e relative alla gestione del ramo d'azienda da lei attuata, ad eccezione dell'obbligazione come sopra accollatasi dalla società conferitaria. Si impegna, altresì, a rimborsare alla società conferitaria le somme dalla stessa eventualmente versate, qualora quest'ultima sia chiamata ad adempiere, in tutto o in parte: -  
a) le obbligazioni risultanti dai libri contabili obbligatori e ciò ai sensi dell'art. 2560, secondo comma, del codice civile; -----

b) le obbligazioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472; -----

c) le obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di sanzioni pecuniarie, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231; -----

d) ogni altra obbligazione, per la quale si possa ritenere sussistere la responsabilità solidale dei cessionari d'azienda, in forza di altre norme, presenti o future, o di interpretazioni della dottrina e/o della giurisprudenza; -----  
sempre ad eccezione dell'obbligazione come sopra accollatasi dalla società conferitaria. -----

----- \* \* \* -----

Ai sensi dell'art. 2558 del codice civile, la società conferitaria subentra in tutti i contratti stipulati per l'esercizio del ramo d'azienda oggetto del presente atto, che non hanno carattere personale. -----

----- \* \* \* -----

La società conferente garantisce la piena titolarità del ramo

d'azienda conferito, la piena proprietà dei beni che lo compongono e la libertà dello stesso e dei predetti beni da ogni peso, vincolo, privilegio, sequestro e pignoramento. -----

----- \* \* \* -----  
La società conferente presta sin d'ora il suo assenso alla voltura delle licenze, autorizzazioni e concessioni amministrative di qualsiasi specie, richieste dalle vigenti leggi per l'utilizzazione del ramo d'azienda conferito ed autorizza la società conferitaria ad esperire a tal fine ogni necessaria pratica. -----

----- ART. 10 -----

Le spese del presente atto e dipendenti rimarranno ad esclusivo carico della Società "GESTECO S.p.A.". -----

Ai sensi dell'articolo 2463 n. 9 del codice civile il comparante dichiara che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, poste a carico della Società, ammonta a Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero). -----

Il comparante espressamente dispensa me notaio dalla lettura dell'allegato "A". -----


E richiesto ho ricevuto il presente atto che, unitamente all'allegato "B", ho personalmente letto al comparso, il quale, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me notaio alle ore dodici e trenta minuti primi (ore 12,30). -----

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia, per pagine sei e quanto fin qui della settimana. -----



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Copia conforme all'originale mio rogito - firmato ai sensi di legge, che rilascio - omesh. pl.  
allegati, pe. ie P.R.A.  
Udine, 22 LUG 2015

*[Handwritten signature]*





ALLEGATO "B" al n. 87777/38322 di rep. -----

----- **STATUTO** -----

----- **TITOLO I** -----

----- **DENOMINAZIONE – COMUNE DELLA SEDE** -----

----- **ATTIVITÀ DELL'OGGETTO SOCIALE - DURATA** -----

----- **Art. 1** -----

----- **Denominazione** -----

**1.1** È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione: -----

----- **"HERACLE S.r.l."** -----

----- **Art. 2** -----

----- **Comune della sede** -----

**2.1** La sede della società è posta nel Comune di Povoletto (UD). -----

**2.2** Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. -----

----- **Art. 3** -----

----- **Attività dell'oggetto sociale** -----

**3.1** La società ha per oggetto le seguenti attività: -----

a) la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti con gestione del servizio di trattamento e di smaltimento dei R.S.U. (rifiuti solidi urbani), in conto proprio e per conto di terzi, per soggetti privati e pubblici; -----

b) il servizio di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali; -----

c) il servizio di trattamento, smaltimento, riciclo e/o cessione e commercializzazione dei sottoprodotti e/o rifiuti industriali e agroalimentari; -----

d) il commercio di rifiuti con e senza detenzione; -----

e) l'individuazione e la messa a disposizione di spazi e volumi relativi ai servizi di smaltimento e recupero rifiuti; -----

f) la costruzione e gestione di impianti per il riutilizzo delle frazioni organiche e vegetali dei rifiuti con la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e ammendanti misti (compost), concimi organici; -----

g) la progettazione, produzione e commercializzazione in tutte le sue forme di humus, torba, terricci, cortecce, concimi, fertilizzanti, ammendanti e prodotti similari ed affini inerenti e conseguenti; -----

h) la raccolta, trasporto e riutilizzo delle frazioni organiche e vegetali dei rifiuti; -----

i) lo studio, la ricerca, la progettazione, l'acquisizione e la cessione di tecnologie, processi e formule in genere nel settore del trattamento dei rifiuti, di ogni tipo, anche al fine di un loro riutilizzo od estrazione di elementi contenuti negli stessi; -----

j) la gestione di impianti di igiene ambientali, di raccolta, smaltimento e riutilizzo dei rifiuti solidi e speciali; -----

k) opere di bonifica di aree ed immobili; -----

l) la promozione delle attività collegate alla raccolta, smaltimento e riutilizzo dei rifiuti; -----

m) la pulizia di strade ed aree pubbliche, la derattizzazione, la disinfezione, la disinfestazione di immobili pubblici e privati e impianti di trattamento rifiuti e/o prodotti; -----



- n) la gestione di analisi di laboratorio chimico, microbiologico, dei rifiuti urbani, industriali ed agricoli, di controllo dell'inquinamento atmosferico, ambientale nonché analisi merceologiche in genere qualunque ne sia la provenienza; -----
- o) ogni altro servizio di interesse pubblico attinente alla materia ambientale, e più in generale ogni attività diretta alla gestione e costruzione di opere e servizi di interesse pubblico; -----
- p) l'autotrasporto per conto proprio e di terzi ai sensi e per gli effetti del D.M. 3 giugno 2014 n. 120, sia in Italia che all'estero, la spedizione, il trasporto combinato nazionale, internazionale ed intermodale, il trasporto fluviale e marittimo, l'agenzia di trasporto, magazzinaggio e stoccaggio merci con manipolazione, confezionamento, smistamento e consegna a domicilio, il trasloco nazionale ed internazionale ed ogni tipo di attività ad essi connessa, servizi di pulizia e facchinaggio; --
- q) il noleggio di beni mobili e in particolare di veicoli come definiti dagli articoli 46 e 47 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed in particolare di autovetture, rimorchi, macchine agricole, macchine operatrici e relativi accessori; -----
- r) la progettazione, la costruzione, l'installazione, trasformazione, ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria e la gestione di impianti elettrici e di impianti per la produzione di energia elettrica, anche in cogenerazione e/o da fonti rinnovabili, di prodotti energetici e la loro commercializzazione; -----
- s) la progettazione, la costruzione, l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la gestione di impianti ed apparecchiature, anche anti inquinamento, per la produzione, il trasporto e l'utilizzazione e distribuzione del gas, di prodotti combustibili, liquidi e gassosi e prodotti da fonti rinnovabili, ed il commercio dei medesimi; -----
- t) la progettazione, la costruzione, l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la gestione di impianti di teleriscaldamento; -----
- u) la progettazione, la costruzione, l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la gestione di impianti di trattamento acque ad uso tecnologico industriale; -----
- v) la progettazione, la costruzione, l'installazione, la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di riscaldamento e climatizzazione civili e industriali, di impianti idrosanitari, di impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche, di impianti di sollevamento di persone o di cose anche per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili, di impianti di protezione antincendio; -----
- w) lavori di difesa da calamità naturali e sistemazione agraria e forestale, lavori di realizzazione e manutenzione del verde pubblico, lavori di protezione civile; -----
- x) consolidamento dei terreni ed opere speciali nel sottosuolo, bonifiche di aree ed immobili, impermeabilizzazioni per discariche e, comunque, di risanamento ambientale; -----
- y) attività di promozione e sviluppo culture di bio-massa e loro riutilizzo ai fini energetici; -----

z) gestione di officine meccaniche, per la riparazione e verniciatura di automezzi e attrezzature in uso alla società; -----

aa) gestioni di impianti di depurazione; -----

bb) costruzione e gestione di cave e discariche con lavori di ripristino e risanamento ambientale. -----

**3.2** La società, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico, con esclusione di tutte le attività riservate previste dal D.Lgs. 385/93 e dal D.Lgs. 58/98, può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie od utili, quali attività strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale principale. -----

A tal fine e con i predetti limiti: -----

a) può assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società aventi scopi affini, analoghi o complementari; -----

b) può concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o di terzi, ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno. -----

Ove la società intendesse effettuare la raccolta del risparmio presso soci e/o dipendenti, ciò dovrà avvenire in conformità della delibera CICR 19 luglio 2005, n. 1058 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2005), in relazione all'art. 11 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, salve le eventuali disposizioni integrative e modificative. -----

----- **Art. 4** -----

----- **Durata** -----

**4.1** La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050) e potrà essere prorogata con decisione dei soci. -----

----- **TITOLO II** -----

----- **CAPITALE SOCIALE – ALTRI APPORTI DEI SOCI** -----

----- **TITOLI DI DEBITO** -----

----- **Art. 5** -----

----- **Capitale** -----

**5.1** Il capitale è fissato in Euro 460.000,00 (quattrocentosessantamila virgola zero zero). -----

**5.2** Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo, anche diversi dal denaro, suscettibili di valutazione economica. -----

----- **Art. 6** -----

----- **Aumento e riduzione del capitale** -----

**6.1** Nella decisione di aumento del capitale sociale deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di sottoscrizione. A tal fine gli amministratori, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, dovranno comunicare ai soci assenti che il capitale d'aumento deliberato dall'assemblea dei soci, può essere da loro sottoscritto. -----

**6.2** La decisione di aumento del capitale sociale può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte di aumento di capitale, non sottoscritta da uno o più soci, sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi. -----

**6.3** Fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 2482-ter c.c., con la

decisione di aumento del capitale sociale può essere escluso il diritto dei soci di sottoscrivere le quote di nuova emissione, che possono, quindi, essere offerte a terzi. In tal caso spetta ai soci, che non hanno consentito alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c. -----

**6.4** In caso di riduzione del capitale per perdite non è necessario il deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, dei documenti previsti dall'art. 2482-bis, secondo comma, c.c. --

#### ----- **Art. 7** -----

##### ----- **Altri apporti dei soci** -----

**7.1** I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti a fondo perduto o in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Salvo contraria pattuizione, i finanziamenti si intendono sempre infruttiferi. -----

**7.2** Si applica l'art. 2467 c.c. per il rimborso ai soci dei finanziamenti previsti da tale norma. -----

**7.3** In caso di versamenti a fondo perduto o in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale. -----

#### ----- **Art. 8** -----

##### ----- **Titoli di debito** -----

**8.1** La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 c.c. e della relativa normativa secondaria. -----

**8.2** L'emissione è di competenza dei soci che decideranno con il metodo assembleare e con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. -----

#### ----- **TITOLO III** -----

##### ----- **SOCI** -----

##### ----- **CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI** -----

##### ----- **RECESSO - ESCLUSIONE** -----

#### ----- **Art. 9** -----

##### ----- **Diritti dei soci** -----

**9.1** Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal registro delle imprese. -----

**9.2** I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. -----

#### ----- **Art. 10** -----



##### ----- **Disciplina delle partecipazioni** -----

##### ----- **e loro trasferimento per atto tra vivi** -----

**10.1** Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 c.c. -----

**10.2** Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori procedono nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2466. ---

**10.3** Quando nel presente articolo viene utilizzato il sostantivo "trasferimento" o il verbo "trasferire", deve intendersi ogni atto o negozio,





a titolo oneroso o gratuito, il quale abbia come risultato, anche indiretto, quello di attuare un mutamento nella titolarità del diritto di piena o nuda proprietà sulla partecipazione o su parte di essa, o di realizzare la costituzione di un diritto di pegno o usufrutto sulla medesima o su parte di essa o, infine, un mutamento nella titolarità di tali diritti limitati. Sono pertanto ricompresi, a titolo d'esemplificazione non esaustiva, la vendita (anche coattiva), la permuta, la donazione (anche indiretta), la cessione dei beni ai creditori, il conferimento societario, la transazione e la dazione in pagamento. -----

**10.4** L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta alle disposizioni del presente articolo, a condizione che la società fiduciaria esibisca il mandato fiduciario; è invece soggetta a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria. -----

**10.5** Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi nel rispetto della procedura prevista dal presente articolo. -----

A tal fine il socio che intenda trasferire a uno o più soci o anche a terzi, in tutto o in parte, la propria partecipazione, deve preventivamente offrirla a tutti gli altri soci, i quali hanno diritto di comprarla, alle seguenti condizioni: -----

a) il socio, intenzionato al trasferimento, dovrà comunicare la propria offerta all'organo amministrativo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento; -----

b) l'offerta deve indicare specificamente la partecipazione oggetto del trasferimento, la tipologia dell'atto o del negozio attraverso il quale si intende realizzare il trasferimento medesimo, il nominativo del soggetto interessato all'acquisto e, se si tratti di società di capitali, il nominativo dell'azionista o quotista di riferimento, il prezzo pattuito o — quando tale indicazione non sia possibile per la natura dell'atto di trasferimento — il valore in danaro che si intende attribuire alla partecipazione, le condizioni, i tempi del trasferimento ed ogni altro elemento significativo; -----

c) l'organo amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'offerta, la comunicherà a tutti gli altri soci; -----

d) a pena di decadenza, nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento da parte dell'organo amministrativo della comunicazione dell'offerta, ogni socio interessato all'acquisto deve a sua volta comunicare all'organo amministrativo, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, la propria volontà incondizionata di esercitare la prelazione per l'intera partecipazione offerta; -----

e) in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, in mancanza di diverso accordo tra questi ultimi, la partecipazione offerta sarà attribuita ai medesimi, in proporzione alle rispettive partecipazioni all'intero capitale sociale, senza tener conto della complessiva partecipazione del socio intenzionato al trasferimento e degli altri soci che non hanno esercitato il diritto di prelazione; -----

f) qualora, pur comunicando di voler esercitare il diritto di prelazione, nel rispetto del termine di cui alla precedente lettera d), taluno dei so-

ci dichiarare di non essere d'accordo sul prezzo o sul valore in denaro indicato nell'offerta, il prezzo, in mancanza di diverso accordo tra le parti, sarà determinato, da un arbitratore nominato dal presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la propria sede su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione ad un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società; -----

g) l'organo amministrativo dovrà comunicare al socio offerente e a tutti gli altri soci, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente punto d) o dalla data in cui sarà venuto a conoscenza del prezzo determinato dall'arbitratore, l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento, del prezzo di trasferimento, che dovrà essere pari a quello dell'offerta o pari al valore indicato nell'offerta o a quello determinato dall'arbitratore; -----

h) la partecipazione dovrà essere trasferita entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto g); -----

i) qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione di cui ai precedenti punti a) e b) entro 60 (sessanta) giorni dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione; in mancanza di trasferimento nel termine predetto la procedura di cui al presente articolo dovrà essere ripetuta;

l) nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società. -----

**10.6** La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza della procedura di cui al presente articolo, qualora il socio cedente abbia ottenuto il consenso alla cessione di quella specifica partecipazione da parte degli altri soci. -----

#### ----- Art. 11 -----

##### ----- Trasferimento mortis causa delle partecipazioni -----

**11.1** Il trasferimento mortis causa della partecipazione, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dall'art. 2284 c.c., con le seguenti modifiche e precisazioni: -----

- i soci superstiti potranno continuare la società con tutti o con alcuni degli eredi o legatari; -----
- in caso di liquidazione della partecipazione del socio defunto, i suoi eredi o legatari avranno diritto al rimborso di tale partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, da determinarsi ai sensi del successivo art. 13; -----

- sempre in caso di liquidazione, il relativo pagamento dovrà essere effettuato dalla società ai successori o legatari del defunto in tre rate di uguale importo, scadenti rispettivamente a sei, diciotto e trenta mesi dalla data della definitiva determinazione della somma da liquidare. Su tali rate, dal giorno della morte sino a quello dell'effettivo pagamento, sarà dovuto l'interesse in misura pari a quella del tasso EURIBOR mensile (o altro tasso equivalente) rilevato da "Il Sole 24 Ore" o pubblicazioni equipollenti nel mese precedente a quello in cui si è verificato il decesso. -----

**11.2** Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione del socio defunto saranno assunte dai soci senza tener conto, ai fini del calcolo della maggioranza, della partecipazione del socio defunto. -----

**11.3** In caso di continuazione della società compiuti eredi o legatari del socio defunto, i quali non siano addivenuti alla divisione tra loro della partecipazione caduta in successione, ma ne abbiano mantenuto la comproprietà, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune. -----

## ----- **Art. 12** -----

### ----- **Recesso del socio** -----

**12.1** Il diritto di recesso compete ai soci nelle sole ipotesi previste inderogabilmente dalla legge. -----

**12.2** Il diritto di recesso non compete ai soci nelle seguenti ipotesi: -----

a) introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni; -----

b) proroga del termine. -----

**12.3** Il recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta. -----

**12.4** Per i termini e le modalità di esercizio è applicabile, in quanto compatibile, l'art. 2437-bis c.c., salvo il maggior termine previsto dall'art. 34, sesto comma, del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5. -----

**12.5** I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi del successivo art. 13. -----

**12.6** Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. -----

## ----- **Art. 13** -----

### ----- **Determinazione del valore** -----

#### ----- **e rimborso della partecipazione del recedente** -----

**13.1** I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2473 c.c. Esso a tal fine è determinato tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, dell'avviamento commerciale, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie. -----



----- **Art. 14** -----

----- **Esclusione del socio** -----

**14.1** Può essere escluso per giusta causa il socio che: -----

- per almeno cinque anni consecutivi non abbia esercitato alcun diritto sociale; -----
- sia stato interdetto, inabilitato o al quale sia stato nominato un amministratore di sostegno; -----
- sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici; -----
- sia sottoposto a procedure concorsuali; -----
- compia atti di concorrenza in danno della società, anche attraverso società od enti, da lui amministrati; -----
- abusi delle informazioni ottenute con l'esercizio del diritto di ispezione di cui all'art. 2476, secondo comma, c.c. -----

**14.2** Qualora la società si componga di due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale competente per territorio su istanza dell'altro. -----

**14.3** Negli altri casi l'esclusione è decisa, con il metodo assembleare e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale. -----

A tal fine l'assemblea deve essere convocata su richiesta di un amministratore o di un socio. -----

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea. -----

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi sessanta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale competente per territorio. -----

**14.4** Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 13, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale. -----

Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace. -----

----- **TITOLO IV** -----

----- **DECISIONI DEI SOCI** -----

----- **Art. 15** -----

----- **Decisioni dei soci in genere** -----

**15.1** I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione. -----

**15.2** In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sulle materie di cui all'art. 2479, secondo comma, c.c., sull'emissione di titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c., sull'assunzione di partecipazioni, ai sensi dell'art. 2361 c.c., in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni della medesima. -----

**15.3** In deroga all'art. 2465, secondo comma, c.c., non deve essere autorizzato dai soci l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni in natura o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese. -----

#### ----- **Art. 16** -----

##### ----- **Assemblea** -----

**16.1** Le decisioni dei soci sono sempre adottate con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. -----

**16.2** L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori nella sede sociale o altrove, purché in Italia o in altro Stato appartenente all'Unione Europea. -----

**16.3** L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, telefax, telegramma, posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal registro delle imprese, o al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal socio e che risultino indicati nel registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. -----

**16.4** Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella prima l'assemblea non risultasse legalmente costituita. L'avviso potrà prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non raggiungesse il quorum necessario. -----

**16.5** In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, sono stati informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. -----

#### ----- **Art. 17** -----

##### ----- **Svolgimento dell'assemblea** -----

**17.1** L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nell'ipotesi di consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. -----

**17.2** L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. -----

**17.3** Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. -----

**17.4** È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: -----

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; -----
  - che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----
  - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----
  - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----
- In tal caso la riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante. -----

#### ----- Art. 18 -----

##### ----- Diritto di voto e quorum assembleari -----

**18.1** A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla partecipazione posseduta. -----

**18.2** Hanno diritto di intervento all'assemblea, di voto e gli altri diritti amministrativi i soci che alla data dell'assemblea stessa comprovino che l'atto di trasferimento della loro partecipazione è stato depositato nel registro delle imprese. -----

**18.3** Il socio può farsi rappresentare in assemblea in conformità dell'art. 2479-bis c.c. -----

**18.4** Salvo che la legge non disponga diversamente, l'assemblea è regolarmente costituita, in prima, in seconda e nelle ulteriori convocazioni, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. -----

**18.5** Il voto deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti. -----

**18.6** L'assemblea delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, salvo che nei casi previsti dall'art. 2479, secondo comma, numeri 4) e 5) c.c., nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale salvi i diversi quorum nei casi stabiliti dalla legge. Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze. -----

#### ----- Art. 19 -----

##### ----- Verbale dell'assemblea -----

**19.1** Le delibere dell'assemblea devono constare da verbale redatto in conformità dell'art. 2375 c.c. -----

#### ----- TITOLO V -----

##### ----- AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA -----

#### ----- Art. 20 -----

##### ----- Amministratori -----

**20.1** La società potrà essere amministrata, alternativamente, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina: -----

- a) da un amministratore unico; -----
- b) da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri determinato dai soci in occasione della nomina; -----



c) da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina. -----

**20.2** Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. -----

**20.3** Agli amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 2390 c.c. sul divieto di concorrenza. -----

#### ----- **Art. 21** -----

##### ----- **Nomina e sostituzione degli amministratori** -----

**21.1** Gli amministratori resteranno in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, o per quel periodo di tempo (anche diverso per singoli amministratori) che verrà stabilito dai soci all'atto della nomina e sono rieleggibili. -----

**21.2** Gli amministratori possono essere revocati in ogni momento. In caso di nomina a tempo determinato si applica l'art. 2383, terzo comma, c.c.; in caso di nomina a tempo indeterminato si applica l'art. 1725, secondo comma, c.c. -----

**21.3** Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione o nel caso siano stati nominati più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, se per qualsiasi causa (con esclusione della scadenza stabilita dalla decisione di nomina) viene a cessare anche uno solo degli amministratori, si considerano cessati dalla carica anche gli altri amministratori. In entrambi i casi, gli amministratori rimasti in carica devono con urgenza sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo, gli amministratori rimasti in carica potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione. -----

**21.4** La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. -----

#### ----- **Art. 22** -----

##### ----- **Presidente** -----

**22.1** Se la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, questo elegge fra i suoi membri il presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina del consiglio, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo. -

**22.2** Se l'amministrazione è affidata disgiuntamente o congiuntamente a più persone, ai sensi dell'art. 2475, terzo comma, c.c., per le decisioni previste dal quinto comma del medesimo articolo, le funzioni di presidente sono esercitate dall'amministratore più anziano. -----

#### ----- **Art. 23** -----

##### ----- **Decisioni degli amministratori** -----

**23.1** Se la società è amministrata da un consiglio di amministrazione le decisioni dello stesso sono sempre adottate con il metodo collegiale, ai sensi del successivo art. 24. -----

#### ----- **Art. 24** -----

##### ----- **Consiglio di amministrazione** -----

**24.1** Nelle materie indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c., ovvero

in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate con deliberazione collegiale. -----

**24.2** A tal fine il consiglio di amministrazione: -----

- viene convocato dal presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. -----

- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di stato appartenente all'Unione Europea. -----

**24.3** Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato, è presente o informato della riunione. -----

**24.4** È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: -----

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; -----

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; -----

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

**24.5** Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza. -----



**24.6** Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel libro delle decisioni degli amministratori. -----

## **Art. 25** -----

### **Competenze degli amministratori** -----

**25.1** L'organo amministrativo, qualunque sia la sua struttura, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge, il presente statuto o la decisione dei soci riservano espressamente ai soci. -----

**25.2** Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più



dei suoi membri, determinando i limiti della delega. -----

**25.3** Nel caso di nomina di più amministratori, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine all'modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta. Anche se agli amministratori siano stati conferiti poteri da esercitarsi congiuntamente, tali poteri, per singoli atti od operazioni, potranno comunque essere attribuiti disgiuntamente ad uno o più amministratori, con delibera collegiale degli amministratori medesimi assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri e comunque con il voto favorevole dei titolari dei poteri congiunti. -----

**25.4** L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. -----

#### ----- Art. 26 -----

##### ----- Compensi degli amministratori -----

**26.1** Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione. -----

**26.2** Nel caso la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere dell'organo di controllo se nominato. In soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. -----

**26.3** All'organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa. -----

#### ----- Art. 27 -----

##### ----- Rappresentanza della società -----

**27.1** Il potere di rappresentanza è generale ed è attribuito agli amministratori secondo le disposizioni del presente articolo o dalla decisione di nomina. -----

**27.2** In caso di nomina di un amministratore unico e in caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetterà all'amministratore unico o al presidente del consiglio, all'eventuale vice presidente e agli amministratori cui siano state delegate attribuzioni ai sensi del precedente art. 25.2 e nei limiti della delega. -----

**27.3** In caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta. -----

27.4 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente art. 25 nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina. -----

## ----- TITOLO VI -----

### ----- CONTROLLO -----

#### ----- Art. 28 -----

##### ----- Controllo individuale del socio -----

28.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. -----

28.2 Per la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, da effettuarsi presso la sede sociale, i soci che ne hanno diritto, dovranno farne richiesta scritta agli amministratori mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima del giorno o dei giorni prescelti (esclusi festivi e prefestivi), indicando l'ora dell'accesso o degli accessi e la loro ragionevole durata, nell'ambito delle ore lavorative, ed indicando altresì le generalità del professionista eventualmente incaricato della consultazione. -----

28.3 Tutti i costi relativi all'esercizio del diritto di ispezione e di controllo rimarranno ad esclusivo carico del socio richiedente. -----

#### ----- Art. 29 -----

##### ----- Organo di controllo -----

29.1 Secondo quanto deciso dai soci in occasione della nomina, può essere nominato un organo di controllo, monocratico o collegiale, e/o un revisore, determinandone le competenze e i poteri, ai sensi dell'art. 2477, primo comma, c.c. -----

29.2 La nomina dell'organo di controllo, monocratico o collegiale, e/o del revisore, secondo quanto deciso dai soci in occasione della nomina, è obbligatoria nei casi previsti dalla legge e, in tale ipotesi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di società per azioni. -----

#### ----- Art. 30 -----

##### ----- Collegio sindacale -----

30.1 Il collegio sindacale, se nominato, si compone di tre o cinque membri effettivi e di due supplenti, nominati dai soci. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso. -----

30.2 Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo. -----

#### ----- Art. 31 -----

##### ----- Revisione legale dei conti -----

31.1 La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, di cui al precedente art. 29; i soci possono, tuttavia, decidere di affidare la revisione ad un revisore legale o a una società di revisione legale esterni. -----

31.2 La revisione legale dei conti è obbligatoriamente esercitata da



un revisore o da una società di revisione legale esterni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora ciò sia previsto da altre inderogabili disposizioni di legge. -----

## ----- TITOLO VII -----

### ----- ESERCIZI SOCIALI -----

#### ----- Art. 32 -----

##### ----- Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili -----

**32.1** Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentun) dicembre di ogni anno. -----

**32.2** Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede a redigere il progetto del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità. -----

**32.3** Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 15, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364. -----

**32.4** La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili. -----

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato. -----

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale. -----

**32.5** Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili. -----

## ----- TITOLO VIII -----

### ----- SCIoglimento -----

#### ----- Art. 33 -----

##### ----- Scioglimento e liquidazione -----

**33.1** Lo scioglimento volontario anticipato della società è deciso dai soci con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto. -----

**33.2** Nel caso di cui sopra, nonché al verificarsi di una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. o da altre disposizioni di legge, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce: -----

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; -----

- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; -----

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; -----

- i poteri dei liquidatori. -----

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica l'art. 2489 c.c. -----

**33.3** La società, con decisione dei soci da adottarsi con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. Ai soci che non abbiano consentito alla revoca spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi del-

l'art. 2487 ter, secondo comma, c.c. -----  
33.4 Le disposizioni sulle decisioni dei soci e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione. -----

#### ----- TITOLO IX -----

#### ----- CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----

#### ----- Art. 34 -----

#### ----- Clausola compromissoria -----

34.1 Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori, organo di controllo e revisore legale (se nominati) ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal presidente della camera di commercio del luogo in cui la società ha la sede legale, che provvederà anche a designare il presidente del collegio stesso. Nel caso di mancata nomina nei predetti termini, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale. -----

34.2 Il collegio arbitrale deve pronunciare il lodo a maggioranza secondo le norme di diritto entro novanta giorni dall'accettazione della nomina. -----

34.3 Si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, e, in quanto compatibili, quelle di cui agli artt. 806 e segg. c.p.c. -----

34.4 La soppressione della presente clausola compromissoria, deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente art. 12. -----

#### ----- TITOLO X -----

#### ----- DISPOSIZIONI GENERALI -----

#### ----- Art. 35 -----

#### ----- Disposizioni Generali -----

35.1 Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongano necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale. -----

35.2 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata ed ove queste non provvedano si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di società per azioni ed in subordine quelle delle società di persone. -----

